

## Art. 19

### 1.(Norma generale e nozione di disciplina)

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardino il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'Allievo e i gli altri Allievi, con le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso e con l'ambiente della scuola o con gli ambienti diversi in cui si svolgono le attività scolastiche secondo la programmazione didattica. Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa. Ogni componente partecipa alla responsabilità di cui al comma precedente secondo il proprio ruolo organico o secondo la propria funzione. In particolare ogni Allievo della scuola partecipa a questa responsabilità in relazione all'età e ad eventuali ostacoli e difficoltà che la sua crescita personale sta eventualmente incontrando, in modo momentaneo o esteso nel tempo. Il mantenimento della disciplina ha luogo secondo il fine di conservare costantemente un ambiente sociale consono all'azione educativa.

### 2.(Tipologia delle mancanze disciplinari)

Ai fini del mantenimento della disciplina, si individua la seguente tipologia di comportamenti contrari all'ambiente sociale consono all'azione educativa, elencati per ordine crescente di gravità.

- a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della normale vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose;
- b) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del regolamento d'Istituto riguardanti gli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
- c) protrarsi nel tempo delle infrazioni di cui alle lettere a e b;
- d) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento dei suoi compiti;
- e) offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni;
- f) offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico;
- g) danneggiamenti all'ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o alla altrui proprietà;
- h) offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi;
- i) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone;
- l) violenze personali.

### 3.(Attenuanti ed aggravanti)

Costituiscono attenuante:

- a) la involontarietà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Allievo;
- c) la situazione di handicap psichico;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) la provocazione ricevuta.

Costituiscono aggravante:

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni;
- c) il carattere di gruppo.

### 4.(Sanzioni)

Non si applicano sanzioni disciplinari diverse dalle successive lettere a, b, c agli Alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. L'accertamento della mancanza disciplinare nella Scuola dell'Infanzia e Primaria può essere seguita da un immediato rimprovero verbale da parte dell'Insegnante o, in casi particolari, del Collaboratore Scolastico, improntato alla serenità del dialogo. Il rimprovero potrà essere eseguito o ripetuto anche dal docente responsabile di plesso o dal dirigente scolastico. In caso di rimprovero per azioni o comportamenti che non possano essere interpretati come occasionali e infantili distrazioni, sarà avvertito uno dei genitori. In caso di comportamenti o azioni ripetute, di maggiore gravità o coinvolgenti il rapporto con altri bambini, si procederà comunque ad un colloquio con uno o ambedue i genitori. Dal colloquio con i genitori potranno venir fuori proposte e decisioni sui compiti che scuola e famiglia potranno darsi per correggere il comportamento dell'alunno. Nei casi eccezionali e momentanei di allontanamento temporaneo dalla classe, l'Alunno è affidato ad un Collaboratore scolastico.

Per gli Allievi della Scuola secondaria di primo grado, sono stabilite le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale
- b) ammonizione scritta;
- c) allontanamento temporaneo dalla classe;
- d) richiamo scritto ai propri doveri;
- e) allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni;
- f) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- g) allontanamento dalla scuola superiore a quindici giorni;
- h) esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione agli esami finali di Stato.

Per le infrazioni di cui alle lettere a e b si applicano le sanzioni di cui alle lettere a, b, c e d.

Per le infrazioni di cui alle lettere e, f e g si applicano le sanzioni di cui alle lettere e e f.

Per le infrazioni di cui alle lettere h, i e l si applicano le sanzioni di cui alle lettere f e g.

In caso di aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di attenuante quella inferiore.

In caso di aggravante con carattere di particolare gravità o di recidiva con carattere di volontarietà, le infrazioni di cui alle lettere f, g, h, i, l possono essere sanzionate con le sanzioni di cui alla lettera h.

In caso di danneggiamenti, la famiglia sarà tenuta al risarcimento del danno.

La sanzione della sospensione dalle lezioni può essere sostituita, su proposta della scuola o a richiesta della famiglia, dall'assegnazione di lavori utili alla comunità scolastica (pulizia locali, riordino del materiale) o alla comunità locale, qualora altri Enti possano convenzionarsi con la scuola per avvicinare il minore ai bisogni sociali o alla cura dell'ambiente.

#### 5.(Procedura)

Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli Allievi della Scuola secondaria di I grado prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli Interessati. La contestazione degli addebiti può essere verbale o scritta. La contestazione degli addebiti avviene per iscritto se si tratta di un comportamento o di un'azione di chiara gravità o se non si è sicuri che la forma verbale sia stata sufficiente alla chiarezza.

La contestazione di addebiti può contenere la richiesta di presentazione di giustificazioni, assegnando un tempo per farlo.

In caso di sospensione dalle lezioni, il provvedimento è notificato ai Genitori in tempo utile affinché la Famiglia possa prendere atto della impossibilità della frequenza.

#### 6.(Organi competenti)

L'istruttoria di ogni procedimento disciplinare è competenza del dirigente scolastico quando la sanzione potrebbe essere quella della sospensione dalle lezioni. Negli altri casi la competenza è degli insegnanti.

Fanno parte dell'istruttoria il recepimento del rapporto sulla infrazione, gli accertamenti, la discrezionalità sull'avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la eventuale relazione all'organo competente ad erogare la sanzione.

L'erogazione delle sanzioni di cui alle lettere a, b, c e d sono di competenza dei Docenti o del Preside.

L'erogazione delle sanzioni di cui alle lettere e, f e g sono di competenza del Consiglio di Classe della classe cui l'Alunno Interessato appartiene, con la sola componente docenti.

L'erogazione della sanzione di cui alla lettera h è di competenza del Consiglio di Istituto.

Se gli Alunni interessati appartengono a Classi diverse, allo scopo di salvaguardare il principio della coerenza, i Consigli di Classe si riuniscono in seduta congiunta.

Ogni organo può erogare la sanzione di cui alle lettere precedenti rispetto a quella assegnata alle proprie competenze dal presente articolo.

#### 7.(Organo di Garanzia)

L'Organo di garanzia di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 249/1998, con funzione di esame dei ricorsi presentati dagli interessati in materia di sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica e per le altre funzioni di cui al cit. art., è costituito come segue:

n. 2 membri della componente Docenti, nominati dal Collegio dei Docenti;

n. 1 membro designato dal Personale ATA, tramite elezione;

n. 2 membri nominati dal Consiglio di Istituto, scelti tra i suoi Consiglieri eletti dalla componente Genitori.

Il comitato di cui al presente articolo è presieduto da uno dei suoi membri, di maggiore età, eletto alla prima riunione e mantene la carica per tutto l'anno scolastico di elezione.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei Docenti scelto dal Presidente.

In casi di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal membro più anziano d'età.

Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei membri e a patto che ogni componente sia rappresentata.

In caso di parità nelle decisioni assunte a maggioranza, prevale il voto del Presidente.

Non è consentita l'astensione.

L'istruttoria dei ricorsi è compito del Preside, che presenta al Comitato una relazione riferita alla situazione di fatto e di diritto e corredata dal proprio parere motivato.

Le decisioni del Comitato difformi in tutto o in parte dal parere motivato di cui al comma precedente sono valide se corredate da congrua motivazione sulla discrepanza.

Il Preside non partecipa alle sedute del Comitato e ne riceve gli atti per l'esecuzione e per il controllo di legittimità di prima istanza. Qualora ravveda atti formalmente illegittimi per carenza o illogicità di motivazioni, rimette gli stessi atti al Presidente affinché il Comitato riesamini la procedura e la decisione assunta. Qualora permangano, a giudizio del Preside, fattori di illegittimità, lo stesso Capo d'Istituto rimetterà gli atti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Avverso le sanzioni di cui alle lettere a e b dell'art. 4 è ammesso, al fine di semplificare le procedure, anche reclamo al Capo d'Istituto da parte dell'Allievo interessato, ferma restando la facoltà dell'interessato stesso di adire l'organo di garanzia se non soddisfatto in prima istanza.

In caso di incompatibilità tra la Persona del Ricorrente e quella di un Membro, secondo le procedure sopra individuate, viene eletto, all'uopo, un Membro Supplente.